

CONSORZIO UNIVERSITARIO
MEDITERRANEO ORIENTALE
N O T O

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Numero 95 R. V. SEDUTA DEL 15/10/2015

Oggetto:

**RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI
SENSI DELL'ART. 3, COMMI 7 E SEGUENTI DEL D. LGS 23.03.2011 CORR.
MODIFICATO DAL D. LGS 126/2014**

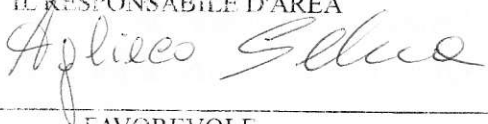
L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 16.35 e seguenti, nella sala delle adunanze, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli componenti a norma dell'art. 48 dell'E.E.L.L., risultano all'appello nominale:

	PRESENTI
ANTONELLO CAPODICASA	SI
CORRADO SPATARO	SI
ANTONINO CAMPISI	SI
ROSARIO PIGNATELLO	SI

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Prof. Antonello Capodicasa** nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si dà atto che è presente il Direttore scientifico.

Partecipa il Segretario consortile **Dott.ssa Sebastiana Cartelli**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000

Parere del Responsabile d'Area in merito alla regolarità tecnica: Noto, li 14.10.2015	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE D'AREA 
Parere del Responsabile d'Area Economico-Finanziaria in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Noto, li	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE D'AREA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con il quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. n.126/2014, con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009;

VISTO l'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che il suddetto art. 3 del D.Lgs. 118/2011, prevede:

–che “Il principio generale n.16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art.11, comma 12.” (comma 11);

–che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria (potenziata) enunciato nell'allegato n.1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. ... omissis... Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

- b) *nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*
 - c) *nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*
 - d) ***nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;***
 - e) *nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).” (comma 7);*
- che “L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 141 (scioglimento del consiglio comunale) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”(comma 8);

–che “*Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.*” (comma 9);

PRESO ATTO, di quanto stabilito dal Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria: allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare, per quanto di interesse con il presente atto:

- del punto 9.3 rubricato “Riaccertamento Straordinario dei Residui”;
- del punto 3.3 rubricato “Il fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto”, il quale, ad un certo punto, così dispone: In sede di rendiconto, *fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio*, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio;

ATTESO che il riaccertamento straordinario dei residui rappresenta un momento fondamentale nell’applicazione del nuovo ordinamento, in quanto l’esigenza di chiarezza sottesa all’armonizzazione e la conseguente rivisitazione complessiva dei debiti e crediti alla data del 1° gennaio 2015, “*mira a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall’applicazione dell’ordinamento vigente nel 2014*” (Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 4/SEZAUT/2015 del 17 febbraio 2015);

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 02 Aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011;

CONSIDERATO che la Regione Sicilia con Legge n. 9/2015, comma 10 art.16, aveva rinviato l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2016;

PRESO ATTO che l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia con propria Circolare n. 18 del 3 giugno 2015 ha concesso facoltà a ciascun ente locale di poter avviare l’applicazione della nuova disciplina contabile (riaccertamento straordinario dei residui, ecc,.) nell’esercizio 2015;